

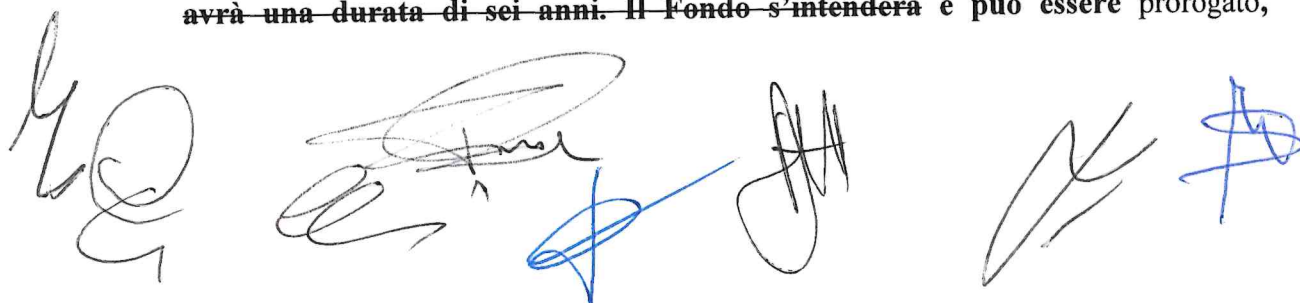
Roma, 19 febbraio 2026

**FONDO NAZIONALE ~~DEL CREDITO COOPERATIVO~~ PER LA
PROMOZIONE DELLA BUONA E STABILE OCCUPAZIONE E PER IL
SOSTEGNO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E DELLA MOBILITÀ DEL
CREDITO COOPERATIVO**

REGOLAMENTO ISTITUTIVO

Art. 1 – Denominazione, finalità, durata – Destinatari

1. Viene costituito fra le Parti stipulanti il ~~e~~Contratto ~~e~~Collettivo ~~n~~Nazionale di ~~IL~~Lavoro del **9 luglio 2024** per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (**di seguito C.C.N.L. 9 luglio 2024**) e il ~~e~~Contratto ~~e~~Collettivo ~~n~~Nazionale di ~~IL~~Lavoro del **30 novembre 2023** per i Dirigenti del Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane (di seguito le Parti), il “Fondo nazionale per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità” ~~nel settore del eCredito eCooperativo²~~ (di seguito Fondo o **F.O.C.C.**) per la realizzazione delle finalità previste dall’art. 24 del C.C.N.L. **9 luglio 2024**.
2. **È salvaguardata l'autonomia dei Fondi bilaterali territoriali, già costituiti, con finalità analoghe a quelle del presente Fondo. Le Aziende destinatarie di detti Fondi non sono destinatarie del F.O.C.C.**
3. ~~2~~ Il Fondo ha lo scopo di favorire la stabilità dei livelli occupazionali, la creazione di nuova e stabile occupazione, **anche attraverso la staffetta generazionale**, ed una mobilità sostenibile.
4. ~~3~~ La gestione del Fondo ~~verrà~~ è assicurata ~~per il tramite nell'ambito dell'Ente Bilaterale di Categoria del Credito Cooperativo (di seguito EnBiCC) la cui costituzione è prevista dall'art. 24 del C.C.N.L., di cui all'art. 14 del C.C.N.L., e ne costituisce una Sezione Speciale, nel rispetto delle finalità e delle modalità previste dai Soci di cui all'art. 3 dello Statuto di EnBiCC.~~
5. ~~4~~ Il Fondo potrà operare anche in concorso ~~e sinergia con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, “Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo” (di seguito Fondo di Solidarietà) secondo le modalità e le misure contributive stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.~~
6. ~~5~~ Il Fondo ~~scadrà cessa~~ il ~~31.12.202026~~ **30**, ~~quindi, in sede di prima applicazione avrà una durata di sei anni. Il Fondo s'intenderà~~ e può essere prorogato,



~~automaticamente di tre anni in tre anni, salvo formale disdetta comunicata dalla parte datoriale o dalla parte sindacale con anticipo di almeno tre mesi sulla scadenza di tre due anni in tre due anni, salvo formale disdetta comunicata dalla parte datoriale o dalla parte sindacale con anticipo di tre mesi rispetto alla scadenza. , su accordo fra le Parti di cui all'art. 1 dello Statuto di EnBiCC.~~

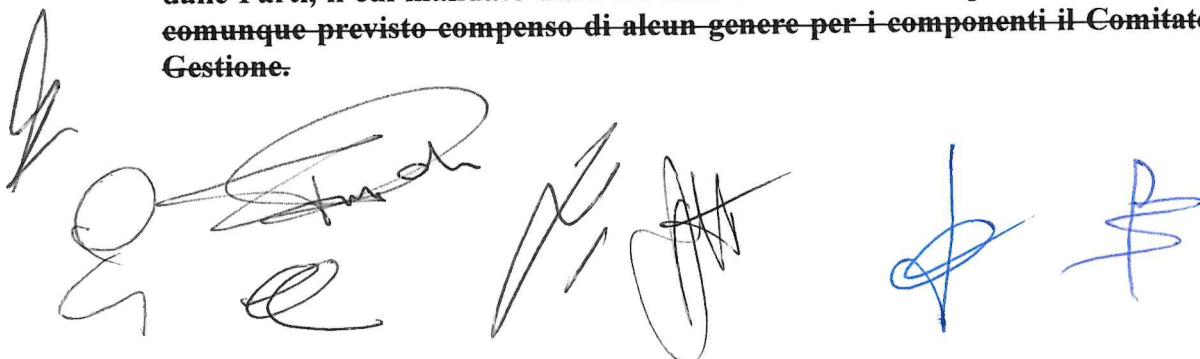
7. Sono destinatari del Fondo i medesimi destinatari di cui all'art. 3 dello Statuto dell'EnBiCC.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento istitutivo.

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Fondo regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l'anno solare. ~~Il Fondo è gestito per il tramite nell'ambito del costituendo Ente Bilaterale di categoria di EnBiCC di cui rappresenta una sezione speciale, nel rispetto delle finalità e delle modalità previste dalle pParti nazionali stipulanti il CCNL 21.12.2012. e secondo modalità che le medesime parti contrattuali concordano a livello nazionale di prevedere a tale scopo di cui all'art. 3 dello Statuto di EnBiCC.~~
2. Le Parti definiranno, **entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto**, un regolamento operativo, il quale dovrà:
 - esplicitare gli aspetti di funzionamento del Fondo nonché le incombenze a carico dei datori di lavoro e **delle lavoratrici** e dei lavoratori in riferimento a tutte le previsioni e prestazioni del Fondo;
 - **definire proceduralizzare** l'iter **procedurale** delle istruttorie ed ogni altro elemento utile al corretto, uniforme, snello e trasparente funzionamento.Al regolamento operativo saranno allegati tutti i moduli che dovranno essere inderogabilmente utilizzati dai fruitori del ~~F~~Fondo e che saranno preventivamente valutati e approvati dal Comitato ~~di Gestione Amministratore di cui all'art. 10 dello Statuto di EnBiCC.~~

Art. 3 – ~~Comitato di Gestione della Sezione Speciale del Fondo.~~ Gestione del Fondo.

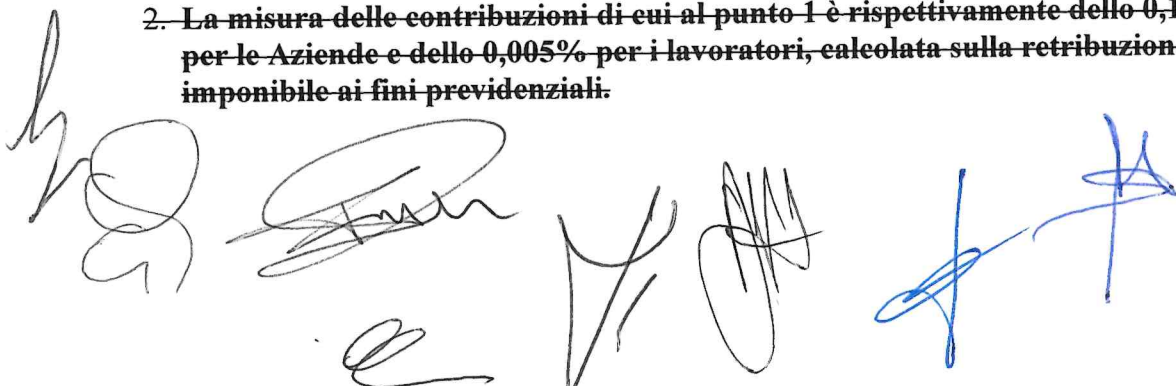
1. ~~Ai fini di cui al presente Regolamento è istituita, nell'ambito del costituendo Ente Bilaterale di categoria, una~~ La Sezione Speciale di cui all'art. 18 dello Statuto di EnBiCC ~~che provvede all'assicura~~ l'erogazione delle prestazioni del Fondo.
2. La Sezione Speciale è gestita ~~N~~nell'ambito di EnBiCC ~~della Sezione Speciale è costituito un dal Comitato di Gestione Amministratore di cui all'art. 10 dello Statuto di EnBiCC, composto a norma dello stesso Statuto, composto da cinque componenti di parte datoriale e cinque componenti di parte sindacale indicati dalle Parti, il cui mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una volta. Non è comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il Comitato di Gestione.~~



3. La Sezione Speciale opera a far tempo dalla data di costituzione ~~dell'Ente Bilaterale di Categoria di EnBiCC~~ e fino al 31 dicembre 2020**202630**, ~~intendendosi prorogata automaticamente se non disdetta secondo le previsioni di cui all'art. 1~~ e fermo, comunque, l'espletamento delle residue attività connesse all'operatività del Fondo, salva la proroga di cui all'art. 1, comma 6.
4. ~~Il Comitato di Gestione opera in forma paritetica ed elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente che saranno espressi alternativamente dalla parte datoriale e dalla parte sindacale.~~
5. ~~Nel caso in cui la carica dei componenti del Comitato cessasse nel corso del mandato triennale, ai fini del calcolo di cui al punto nr. 2) il mandato così svolto si considera come intero.~~
6. ~~Il Presidente e il Vice Presidente agiscono sulla base di poteri e facoltà, anche operative, integrate e complementari.~~
7. ~~Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Comitato assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente si conteggia due volte.~~
8. ~~Le modalità di funzionamento del Comitato di Gestione saranno definite nel regolamento operativo.~~

Art. 4 – Finanziamento della Sezione Speciale – Contributi.

1. Il Fondo, ~~come stabilito dall'art. 24 del C.C.N.L. 21.12.2012, 17 dell'Accordo del 9.7.2024 di rinnovo del C.c.n.l. 11.6.2022, nelle misure e nei limiti ivi previsti, è finanziato mensilmente, con decorrenza 1° luglio 2014 gennaio 2025, dai contributi delle Aziende e dei lavoratori versamenti dei contributi dei destinatari, nonché dal versamento volontario di un importo forfettario annuale a carico degli Amministratori della Categoria del Credito Cooperativo.~~
2. Sono fatte salve eventuali diverse misure determinate su Accordo delle Parti dei Soci di cui all'art. 34 dello Statuto dell'EnBiCC.
3. Tutti i contributi che affluiscono sono destinati alle finalità del Fondo, fatto salvo quanto necessario per le spese di gestione.
2. ~~La misura delle contribuzioni di cui al punto 1 è rispettivamente dello 0,135% per le Aziende e dello 0,005% per i lavoratori, calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.~~



- ~~3. S'intendono come Aziende tutti i datori di lavoro destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro conclusi tra Federeasse e le Organizzazioni sindacali tempo per tempo stipulanti. S'intendono come lavoratori tutti i dipendenti delle Aziende con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ivi compresi gli apprendisti, nonché i dirigenti.~~

La contribuzione di cui al comma 1 decorrerà dalla data di effettiva sospensione del contributo al Fondo di Solidarietà.

La misura della contribuzione di cui al punto precedente è rispettivamente di 2/3 a carico delle Aziende e di 1/3 a carico dei lavoratori, calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per il primo biennio l'ammontare della contribuzione di cui al comma 1 è pari complessivamente allo 0,28%.

~~La misura della contribuzione di cui al punto precedente è rispettivamente di 2/3 a carico delle Aziende e di 1/3 a carico dei lavoratori, calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.~~

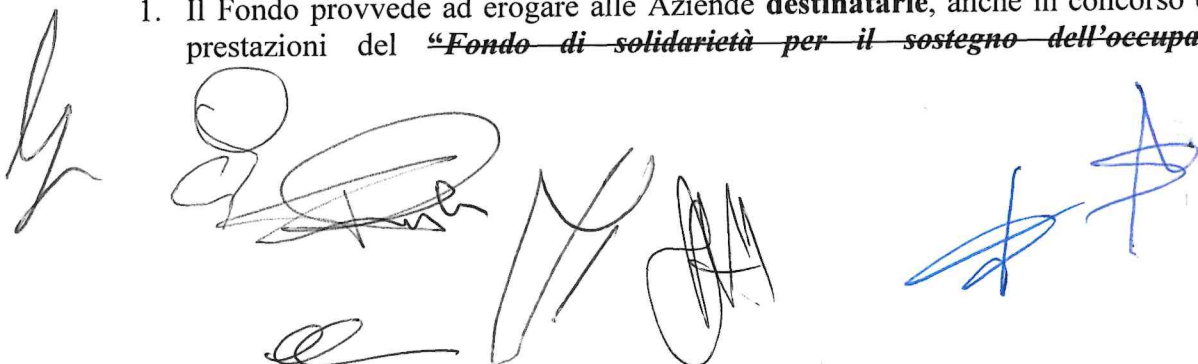
~~Per il biennio 2025-2026 la contribuzione di cui al comma 1 è pari allo 0,28% previa la sospensione della contribuzione al Fondo di Solidarietà per il medesimo biennio.~~

Art. 5 – Mancato/Ritardato versamento.

1. Tutti i versamenti – di cui all'art. 4 che precede – devono essere eseguiti nei termini stabiliti dal **presente** Regolamento Operativo. ~~e con le modalità comunicate dal Comitato di Gestione.~~
2. Trascorso il termine utile per il versamento, il datore di lavoro inadempiente deve corrispondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella misura ~~del tasso legale tempo per tempo vigente, aumentato di 3 punti percentuali, ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che, a maggioranza qualificata, ne delibera l'applicazione di volta in volta, dandone comunicazione all'Azienda prevista dal Regolamento Operativo.~~

Art. 6 – Prestazioni.

1. Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende **destinatari**, anche in concorso con le prestazioni del ~~"Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità,~~



~~dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo~~", Fondo di Solidarietà, le seguenti prestazioni:

- a) un importo annuo pari a ~~2.500~~ **3.500** euro per un periodo di tre anni per **ciascuna lavoratrice** e ciascun lavoratore che venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, **inclusi i contratti di apprendistato** e superato l'eventuale periodo di prova, ~~o confermato in servizio in caso di rapporto in apprendistato~~, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- giovani **disoccupati** fino a ~~32~~ **36** anni di età (da intendersi fino a ~~32~~ **36** anni e 364 giorni e in termini estensivi inclusi gli inoccupati, cioè in cerca di prima occupazione);
 - disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità, compresi **le lavoratrici** e i lavoratori destinatari delle prestazioni emergenziali dei Fondi del settore del credito;
 - **lavoratrici** e lavoratori presenti nelle liste di cui all'art. 23 del C.C.N.L. **21.12.2012 e seguenti Federeasse 9 luglio 2024**;
 - **lavoratrici e lavoratori vittime di violenza di genere**; .
 - ~~donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche svantaggiate, come individuate annualmente dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze~~;
 - persone **disabili** con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999;
 - **lavoratrici e lavoratori residenti nelle ZES con i più alti tassi di disoccupazione soprattutto giovanile**;
 - **lavoratrici e lavoratori** che nei 18 mesi precedenti all'assunzione a tempo indeterminato, siano stati impiegati con contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato (ad es. contratti a termine, contratti a progetto, contratti di somministrazione), ovvero tirocinanti che abbiano svolto il loro rapporto di tirocinio presso l'~~A~~**azienda** nell'arco del medesimo periodo.

Nel caso di persone con disabilità, il predetto importo annuo è pari a euro **5.000** ~~5.500~~ nel caso in cui la sede di lavoro sia nella stessa provincia di residenza.

Quale incentivo alla crescita occupazionale stabile, un ulteriore importo di euro **3.500** annui per tre anni viene erogato alle Aziende che, operando una delle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di cui ai precedenti alinea,

incrementi il numero delle lavoratrici/lavoratori a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio di ciascun anno.

- b) Nei casi di indisponibilità finanziaria, per l'Azienda interessata, da parte del Fondo di Solidarietà nelle ipotesi di ricorso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1 del Decreto interministeriale 20 Giugno 2014 n. 82761 e successive modificazioni, un contributo a sostegno della realizzazione di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell'organizzazione del lavoro che siano oggetto di accordi collettivi raggiunti ai sensi dell'art. 22, parte terza, del C.C.N.L. 9 luglio 2024.

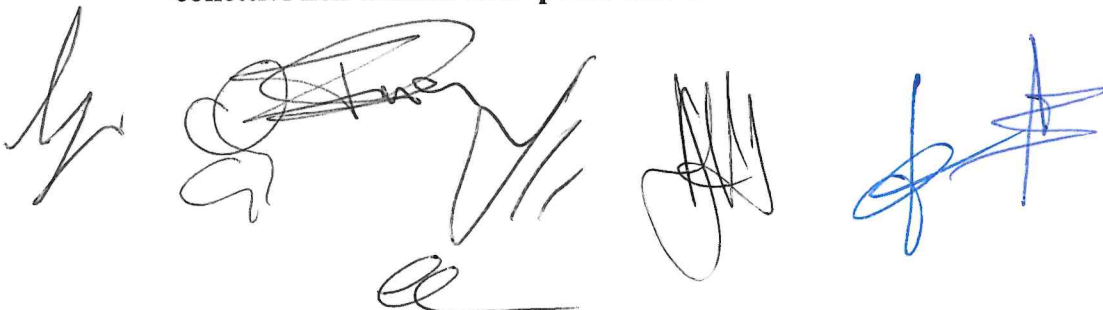
Il contributo di cui al comma che precede è pari a euro 90 per giornata di formazione qualificata e qualificante per ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore che svolga attività formativa in ore per le quali è riconosciuta la normale retribuzione.

- c) un contributo, nella misura determinata dagli accordi collettivi di cui all'art. 22 parte terza del C.C.N.L. 9 luglio 2024, in caso di accesso alle prestazioni emergenziali di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto 20 giugno 2014, n. 82761 e successive modificazioni, nella misura massima del 35% del contributo a carico dell'Azienda per il periodo successivo alla fruizione della NASpI da parte della lavoratrice e del lavoratore e fino alla fine della fruizione delle prestazioni.

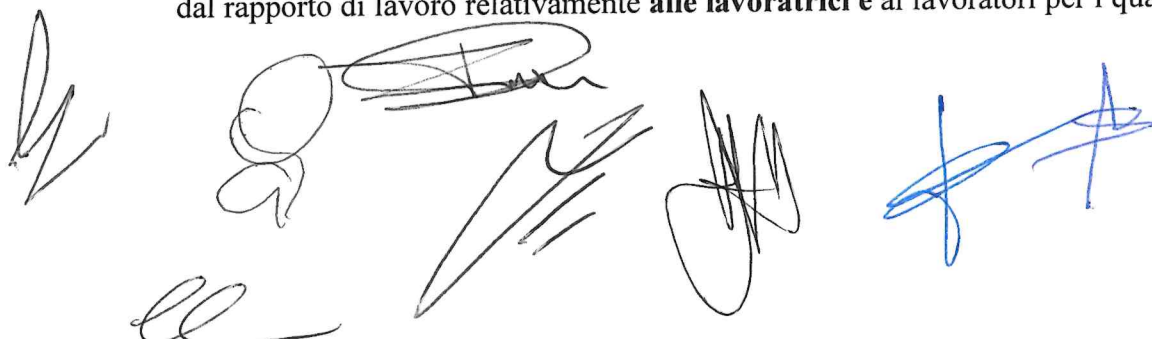
Nelle ipotesi di cui all'art. 12, comma 7, del D.M. 20 Giugno 2014, n. 82761, relative ai casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata, il Fondo può provvedere — nei casi di incapacienza finanziaria da parte dell'Azienda — a finanziare quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 12, con riferimento ai programmi di supporto alla ricollocazione professionale di cui al citato art. 12, comma 1, lett. b).

2. Il Fondo, anche in concorso con le prestazioni del ~~“Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo”~~, Fondo di Solidarietà, provvede altresì ad erogare alle lavoratrici e ai lavoratori destinatari le seguenti prestazioni:

- a) ~~un contributo, al fine di attenuare eventuali disagi rivenienti da mobilità territoriale straordinaria, nel limite massimo di euro 2.500 annui per un periodo non superiore a tre anni e nella misura eventualmente determinata dagli accordi collettivi nell'ambito delle procedure di cui all'art. 22 del c.c.n.l. 21.12.2012.~~



- a) ~~b)~~ un contributo, nella misura determinata dagli accordi collettivi, fino ad un massimo di euro 1.875 annui per la durata massima di 4 anni, nel caso di intese raggiunte a livello locale, ovvero **aziendale di Gruppo** per le **BCC/CRA** o ~~Aziende~~ di cui al comma primo, lett. b) dell'art. 8 del C.C.N.L. **9 luglio 2024.21.12.2012**, che stabiliscano specifiche regolamentazioni contrattuali, per una durata massima di 48 mesi ~~che preveda mediante~~ il ricorso agli strumenti previsti dall'art. 22, parte terza, comma ~~5~~ 7, lett. a) e b) del medesimo C.C.N.L. **9 luglio 2024.**, ~~per incentivare e promuovere l'assunzione del personale proveniente dalle liste di professionalità di cui all'art. 23 del c.c.n.l. sopra citato.~~
- ~~e) un contributo, nella misura determinata dagli accordi collettivi di cui all'art. 22 parte terza del c.c.n.l. 21.12.2012, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro anche in conseguenza di "contratti di solidarietà espansivi" o di "contratti di solidarietà difensivi"; la misura di cui sopra dovrà essere determinata in maniera proporzionale alla riduzione oraria e fino ad un massimo di euro 2.500 annui per la durata massima di tre anni.~~
- b) nei processi connessi alla c.d. staffetta generazionale prevista nell'ambito del Fondo di Solidarietà e in concorso con le prestazioni eventualmente provvedute da questo, un contributo al lavoratore interessato da una riduzione dell'orario di lavoro, pari al 25% della retribuzione persa e comunque non oltre la concorrenza con il 100% della stessa in caso di concorso con le prestazioni del Fondo di Solidarietà. Tale prestazione è riconosciuta fino al raggiungimento alla ~~maturazione~~ del primo requisito di pensione, anticipata o di vecchiaia, e comunque per un periodo massimo di 36 mesi; la prestazione è da ~~riproporzionare~~ in caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per frazioni di anno.
- Al fine di garantire al lavoratore la prestazione di cui al precedente comma, il Fondo eroga al datore di lavoro un importo determinato tenendo conto degli oneri contributivi dovuti sul predetto importo. Il Fondo eroga altresì al datore di lavoro un importo corrispondente all'onere a suo carico per la contribuzione previdenziale correlata, e per i relativi oneri di gestione del Fondo di Solidarietà, in favore degli interessati.
3. Nel caso in cui le disponibilità economiche del Fondo non fossero sufficienti a soddisfare l'intero ammontare delle prestazioni richieste dalle Aziende nel periodo di riferimento previsto dal Regolamento operativo, le misure delle prestazioni di cui ai commi precedenti, potranno essere ridefinite dal Comitato ~~di Gestione~~ **Amministratore** in misura ridotta e proporzionale alle disponibilità, o per un periodo inferiore alla richiesta, **nei limiti e parametri fissati dal Regolamento operativo.**
4. L'Azienda è tenuta a comunicare tempestivamente al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto di lavoro relativamente **alle lavoratrici** e ai lavoratori per i quali è stata



accolta la domanda di accesso alle prestazioni, anche se a causa del mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.

5. Nei confronti del personale inquadrato nella categoria dei Dirigenti si applicano esclusivamente le prestazioni di cui al ~~comma 1 e di cui al comma~~ 2, lett. c), ~~limitatamente al caso di riduzione dell'orario di lavoro in conseguenza di contratti di solidarietà espansiva.~~

Onde evitare l'esaurimento delle risorse e l'incapienza per singola prestazione, il Comitato Amministratore può stabilire tempo per tempo l'ammontare delle risorse economiche da destinare alle diverse tipologie di prestazione.

Art. 7 – Domanda di accesso alla prestazione – limite delle prestazioni - criteri di precedenza e turnazione.

1. Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in regola con i versamenti previsti dall'art. 4 al momento della domanda.
2. Le domande inoltrate dalle Aziende per l'accesso alle prestazioni sono prese in considerazione dal Comitato ~~di Gestione Amministratore~~ **trimestralmente** seguendo l'ordine di presentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri definiti nel Regolamento operativo, ferme le previsioni di cui al precedente art. 6, comma 3.
3. **L'accesso alle prestazioni è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi versati al Fondo fino al trimestre precedente dall'Azienda interessata e, comunque, nei limiti dell'ammontare complessivo dei contributi versati nel medesimo periodo da tutte le Aziende appartenenti allo stesso Gruppo Bancario Cooperativo/IPS dell'Azienda interessata maggiorato del 10% a due volte l'ammontare dei contributi versati al Fondo fino al trimestre precedente dall'Azienda interessata, detratti gli oneri di gestione e amministrazione e detratto l'importo complessivo delle prestazioni già fruite.**
4. **L'Azienda che abbia già inoltrato domanda di accesso alle prestazioni del Fondo per sé e/o per le proprie lavoratrici e i propri lavoratori in un trimestre, non può presentarla per il trimestre successivo.**

Art. 8 – Informazione e trasparenza.

Le Aziende inoltreranno al Fondo una comunicazione la cui periodicità sarà definita nel Regolamento operativo, con tutti i dati disaggregati relativi al versamento dei contributi, distinti per categoria contrattuale di appartenenza (dirigenti, quadri direttivi e aree professionali), nonché degli Amministratori, con la finalità di consentire una verifica



puntuale e periodica del corretto flusso dei contributi, nel rispetto delle quantità e dei soggetti contribuenti previsti all'art. 4 del presente Regolamento.

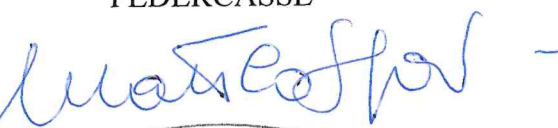
Art. 9 Rendiconto annuale.

~~1. Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d'esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività dell'Ente Bilaterale del Credito Cooperativo.~~

Art. 9 ~~10~~ Disposizioni finali.

1. Per quant'altro non espressamente previsto nel presente Regolamento e in quello operativo si fa riferimento allo Statuto **dell'Ente Bilaterale di EnBiCC.**
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, salvo diversa determinazione che i Soci **le Parti di cui all'art. 31 dello Statuto dell'EnBiCC** dovessero convenire, **le somme eventualmente giacenti nella l'eventuale avanzo patrimoniale della Sezione Speciale sarà saranno** destinate all'attività **dell'Ente Bilaterale di EnBiCC. o, in sua assenza, alla previdenza nazionale del Credito Cooperativo sulla base di criteri di attribuzione che saranno definiti dalle parti.**
3. **Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo con la definizione del regolamento operativo entro il ... per tutto quanto non espressamente previsto dal presente o specificamente rinviato allo stesso.**

FEDERCASSE


FABI FIRST/GISE FISAC/CGII UGL Credito UILCA